



Il Ministro della cultura

Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura”*;

VISTO il decreto ministeriale 4 giugno 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria”*;

VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 2021, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria”*;

TENUTO CONTO degli esiti positivi della misura di sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria attuata ai sensi dei citati decreti ministeriali, attraverso l'incentivo dell'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto individua le modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro



Il Ministro della cultura

annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri.

Art. 2

(Assegnazione e utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono assegnate, annualmente, alle biblioteche, aperte al pubblico:

- a) delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020;
- b) degli enti territoriali, anche consorziati;
- c) di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Le risorse di cui all'articolo 1 sono assegnate per l'acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di:

- a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
- b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;
- c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

3. Le risorse finanziarie eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in misura proporzionale rispetto alle tre quote di cui al comma precedente.

4. Nel caso in cui le richieste risultino superiori alla copertura finanziaria annua di cui all'articolo 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede a rimodulare proporzionalmente le tre quote di cui al comma 2.

5. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.

6. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall'avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2022 con riferimento all'anno 2022 e entro il 30 novembre 2023 con riferimento all'anno 2023.

Art. 3

(Domanda di contributo e assegnazione dei contributi)

1. Le biblioteche di cui all'articolo 2, comma 1, presentano in via telematica, secondo i termini previsti dall'avviso di cui all'articolo 4, apposita domanda di contributo per l'acquisto di libri alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale sul sito internet istituzionale.



Il Ministro della cultura

2. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore effettua l'istruttoria ed eroga i contributi entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

Art. 4 (Avviso)

1. Entro 15 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

Art. 5 (Controlli)

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore verifica il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, attraverso verifiche amministrativo-contabili, anche a campione.

2. Nel caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate entro i termini e con le modalità di cui al presente decreto o nel caso di accertate irregolarità, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore dispone la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 14 gennaio 2022

IL MINISTRO